

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. DI SALVATORE STEFANO, domiciliato in VIALE LIEGI, 1 00198 ROMA

- parte attrice -

nei confronti di

[REDACTED] QUALE MANDATARIA DI [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] domiciliato in [REDACTED]

- parte convenuta -

Il giudice dott. [REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/04/2018,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che l'opposizione appare, allo stato, fondata con riferimento alla mancata prova delle condizioni economiche applicate ai contratti di anticipi sull'estero e rilevato come parte convenuta opposta non abbia prodotto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione nessun documento a dimostrazione della fondatezza delle proprie domande; ritenuti tali fatti costitutivi di grave motivo per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

visto l'art. 649 c.p.c.

sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

assegna alle parti termini per il deposito delle memorie istruttorie a norma dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

rinvia per l'**ammissione delle prove** eventualmente richieste all'udienza del **14.2.2019**,
ore 10.00.

Si comunichi.

Milano, 19 aprile 2018

Il giudice

dott. [REDACTED]